



COMUNE DI BALANGERO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA

N. 60/58 DEL 08/09/2026

OGGETTO:

DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIALE COPPERI, FRONTE AL CIVICO N. 61, MEDIANTE ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 18:00 DEI GIORNI DALL'11 AL 15 SETTEMBRE 2026, PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA FACCIATA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

Vista la richiesta di modifica temporanea della viabilità di cui al prot. n. 9754 del 08.09.2026, presentata dal sig. TOBIA Enrico, residente a Barbania (TO), in via Aie n. 15, in qualità di titolare della ditta E.T. Colors di Enrico Tobia, per l'esecuzione di lavori di manutenzione della facciata dello stabile sito in Stradale Lanzo n. 2, sul lato prospiciente viale Copperi, all'altezza del civico n. 61, dalle ore 08:00 alle ore 18:00 dei giorni dall'11 al 15 settembre 2026;

Considerato che il tratto viario interessato dai lavori è strada comunale;

Considerato che l'esecuzione dell'intervento comporta la temporanea occupazione di parte della carreggiata prospiciente il civico n. 61 di viale Copperi, in prossimità dell'intersezione semaforica;

Ravvisata, pertanto, la necessità di disciplinare temporaneamente la circolazione stradale, al fine di consentire l'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza e di tutelare l'incolumità degli utenti della strada e degli addetti ai lavori;

Dato atto che l'effettiva occupazione del suolo pubblico resta subordinata al rilascio della relativa autorizzazione o concessione, ove prevista;

Visti gli artt. 6 e 7 del vigente Codice della Strada, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii., nonché le norme contenute nel relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e ss.mm.ii.;

Visti gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Sentita, al riguardo, l'Amministrazione Comunale di Balangero;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

dalle ore **08:00 alle ore 18:00 dei giorni dall'11 al 15 settembre 2026** e, comunque, per il solo tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori in epigrafe, in **viale Copperi, all'altezza del civico n. 61**:

1. **l'istituzione del senso unico alternato**, regolato da movieri oppure mediante impianto semaforico temporaneo;

nel rispetto delle seguenti condizioni:

- che siano adottate tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza degli utenti vulnerabili della strada, con particolare riguardo a pedoni e ciclisti, individuando e segnalando, ove necessario, idonei percorsi alternativi;
- **che, qualora la piattaforma aerea utilizzata per l'esecuzione dei lavori determini l'occultamento, anche parziale, dell'impianto semaforico esistente, il transito dei veicoli diretti verso l'intersezione sia regolato da movieri e consentito esclusivamente in coordinamento con le fasi semaforiche, in condizioni tali da non determinare situazioni di pericolo o conflitto con le altre correnti di traffico;**
- che venga inibito il transito ai mezzi non addetti ai lavori nelle aree e per i tempi strettamente interessati dai lavori medesimi, ove necessario per consentirne la realizzazione in condizioni di sicurezza;
- che sia costantemente garantito il transito ai mezzi di soccorso e agli organi di polizia in servizio urgente e d'istituto;
- che venga consentito l'accesso pedonale e, ove possibile, veicolare alle abitazioni e alle attività ubicate negli immobili prospicienti l'area interessata dai lavori, compatibilmente con le esigenze tecniche correlate all'intervento e nel rispetto di adeguate condizioni di sicurezza, sotto la responsabilità dell'esecutore;
- che il richiedente provveda, a propria cura e spese, alla posa e al mantenimento in efficienza della prescritta segnaletica stradale temporanea, in conformità alle disposizioni del Codice della Strada, del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione e della vigente normativa in materia di segnalamento temporaneo dei cantieri stradali;
- che la segnaletica sia collocata almeno 48 ore prima dell'inizio della relativa prescrizione e mantenuta in efficienza per tutta la durata della stessa;
- che, qualora i lavori non vengano effettuati e/o completati entro il periodo di validità della presente ordinanza, il sig. TOBIA provveda a formulare nuova istanza di regolamentazione della viabilità al Comune di Balangero per le valutazioni di competenza.

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia.

INFORMA

che avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso:

- al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione;
- in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. n. 495/1992, nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione;
- al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

Il Servizio di Polizia Municipale e gli altri organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada sono incaricati della vigilanza sull'esatta osservanza della presente ordinanza.

Copia della presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Balangero, notificata al soggetto richiedente e trasmessa alla Stazione Carabinieri di Mathi per quanto di competenza.

fp

Visto Settore Tecnico
Gaetano Migliorelli

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI POLIZIA MUNICIPALE**
Franco dott. ROMEO
firmato digitalmente